



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI CIG: Z5E1D5265D

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della concessione.**
- Articolo 2. Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino.**
- Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio.**
- Articolo 4. Durata del servizio.**
- Articolo 5. Costi del servizio.**
- Articolo 6. Requisiti di partecipazione.**
- Articolo 7. Procedura di aggiudicazione.**
- Articolo 8. Stipulazione del contratto.**
- Articolo 9. Documenti facenti parte integrante del contratto.**
- Articolo 10. Spese contrattuali.**
- Articolo 11. Garanzia a corredo dell'offerta.**
- Articolo 12. Inizio e durata dell'esecuzione.**
- Articolo 13. Obblighi del concessionario di servizi.**
- Articolo 14. Obblighi in materia di tutela ambientale.**
- Articolo 15. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto.**
- Articolo 16. Responsabilità e assicurazione.**
- Articolo 17. Tracciabilità dei flussi finanziari.**
- Articolo 18. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione.**
- Articolo 19. Richiami e diffide in corso d'esecuzione.**
- Articolo 20. Sub-concessione.**
- Articolo 21. Penalità: fattispecie e importi.**
- Articolo 22. Penalità: modalità di applicazione.**
- Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.**
- Articolo 24. Modalità del provvedimento di risoluzione.**
- Articolo 25. Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio.**
- Articolo 26. Procedimento amministrativo.**
- Articolo 27. Termine di ricezione e modalità di presentazione delle domande**
- Articolo 28. Esclusione dell'arbitrato.**
- Articolo 29. Trattamento dei dati.**
- Articolo 30. Controllo e mantenimento dei requisiti.**
- Articolo 31. Norme di rinvio.**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Castelfidardo interessate da incidenti stradali, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

2. In particolare il servizio consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

3. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità e sicurezza del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

- **"intervento standard"**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica, con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli (l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative).
- **"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"**: interventi standard eseguiti regolarmente, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative senza alcun onere per l'Amministrazione;
- **"interventi per perdita di carico"**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, ovvero versamento di liquidi e perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in incidenti stradali.

2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di pubblica sicurezza, ovvero dal personale del Comune attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivata dal concessionario un numero dedicato per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365/anno.

3. L'impresa aggiudicataria avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

4. Ai fini di informazione sul servizio svolto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire su un proprio sito web ovvero su altro dedicato con accesso riservato, il riepilogo degli interventi effettuati i cui



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le 48 ore dal sinistro):

- data del sinistro;
- punto di fermo del veicolo incidentato (progressiva distanziometrica della strada o coordinate geografiche);
- organi di Polizia presenti sul luogo del sinistro;
- ora della chiamata;
- ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- numero di operatori intervenuti;
- durata intervento;
- elenco eventuali danni alle infrastrutture stradali;

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio/ Importo dell'appalto

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade pubbliche del territorio del comune di Castelfidardo, fatta eccezione delle strade di competenza ANAS e quelle della Provincia di Ancona e compresi i tratti di proprietà di altri Enti ma correnti all'interno dei centri abitati.

Art. 4 - Durata del servizio

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

2. Alla scadenza del contratto all'impresa concessionaria potrà essere applicata la disciplina dell'art. 106, c. 11, del D.lgs. 50/2016, e la proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell'art.63, del D.lgs. n. 50/2016.

4. Ai fini della quantificazione della cauzione **definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016**, nonché per la stipula del contratto, il valore presunto complessivo ed indicativo del servizio (art. 35 D.Lgs.n. 50/2016), stimato sulla base della sinistrosità media rilevata negli anni **2014/2015/2016**, è **quantificata per la durata triennale in € 30.000,00 al netto dell'IVA**. Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dell'articolo 30 e 95 del D.lgs. 50/2016, "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio". Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Costi del servizio

1. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito "**unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio**".

2. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

3. Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, della L. 123/2007, nonché della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione precedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione precedente.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati), purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa i soggetti che:

- possano garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in servizio h24, per 365 giorni/anno;
- siano in possesso dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006;
- abbiano le Certificazioni di qualità relative all'attività richiesta;
- garantiscono capacità operative di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 285/92 e D.lgs. 81/08.

Art. 7 - Procedura di aggiudicazione

1. Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. n. 50/2016.

2. Trattandosi di un servizio che non comporta costi per l'Amministrazione procedente e che non prevede una base d'asta da ribassare e che, quindi, manca del tutto l'elemento "prezzo", si precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.

3. L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:

Classificazione	Criterio	Punti
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori ed utenti della strada.	40
B	Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post - incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale.	30
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali con particolare riferimento alle attività di promozione dell'educazione stradale.	30

4. Con riferimento ai criteri di cui alle lettere A, B e C, l'Amministrazione individua i seguenti sub-criteri che saranno oggetto di valutazione come di seguito indicato:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



Classificazione	Sub-criteri A	Punti
A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio in affidamento e metodologie utilizzate, con particolare riferimento anche all'utilizzo di adeguati schemi segnaletici temporanei e di dispositivi di preavviso all'utenza stradale delle criticità presenti nell'asse viario e nelle sue pertinenze.	Max 20
A2	Mezzi e strumenti messi a disposizione per gli interventi.	Max 20

Classificazione	Sub-criteri B	Punti
B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente, attestate da apposite certificazioni.	Max 10
B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	Max 10
B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	Max 10

Classificazione	Sub-criteri C	Punti
C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti all'Amministrazione procedente, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino, con particolare riferimento ad iniziative di promozione dell'educazione stradale svolte in collaborazione con la Polizia Locale.	Max 20
C2	Minore tempo di intervento rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti in capitolato.	Max 10

5. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascuno elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro e sub-parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico, utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Insufficiente	0,2
Assolutamente insufficiente	0,0

6. Tutte le condizioni tecniche e qualitative, come tali, oggetto di valutazione ed assegnazione del punteggio come sopra indicato, costituiscono specifici obblighi contrattuali che impegneranno il concessionario al pari degli altri obblighi previsti nel Capitolato e, pertanto, la relazione tecnica



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



redatta dall'aggiudicatario verrà allegata al contratto di concessione per formarne parte integrale e sostanziale.

CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 8 - Stipulazione del contratto

1. L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o, comunque, provocare notevoli disservizi, ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 9 - Documenti facenti parte integrante del contratto.

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato d'oneri;
 - b) la proposta progettuale presentata dall'impresa aggiudicataria oggetto dell'offerta;
 - c) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 10 - Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

Art. 11 - Garanzia a corredo dell'offerta.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base delle esperienze pregresse. Si stima, sulla base dei dati relativi all'incidentistica locale, che il volume d'affari del presente servizio per tre anni sia pari ad euro 30.000,00 oltre IVA (euro 10.000,00 annui x 3 anni = euro 30.000,00) nella misura di legge. Alla luce di questa stima viene calcolata la garanzia provvisoria (art. 93 del D.lgs. n. 50/2016) del 2%, per un ammontare pari ad euro 600,00 (seicento/00).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



5. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

6. E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sul concessionario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

7. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall'art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 ed il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione precedente. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 12 - Inizio e durata dell'esecuzione.

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso.
2. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Responsabile del Servizio, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11.

Art. 13 - Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. Il concessionario del servizio deve disporre almeno di un **presidio operativo territoriale** convenientemente localizzato, al fine di garantire la tempistica richiesta per gli interventi dall'attivazione telefonica come di seguito indicata, salvo casi di comprovata ed oggettiva impossibilità:
 - entro 30 minuti dalla chiamata nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00, ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;
 - entro 45 minuti dalla chiamata nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 alle 24.00, e nei giorni feriali dalle ore 22.00 alle ore 06.00, ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;
3. Il concessionario dovrà garantire il servizio oggetto del presente Capitolato senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia degli interventi con utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata del servizio.
4. Nel presidio operativo territoriale dovrà essere disponibile:
 - almeno un **veicolo polifunzionale attrezzato** idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, e dovrà possedere caratteristiche ed accorgimenti tecnici nonché le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



- almeno un **veicolo operativo specifico** costituito da mezzo d'opera o macchina operatrice (es. escavatore, terna, autobotte per aspirazione e lavaggio carreggiata, spazzatrice, gru, cestello aereo).

5. Il concessionario ricevuto la segnalazione telefonica dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la segnalazione "quo ante", eliminando condizioni di pericolo al fine di consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 14 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 15 - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

1. Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:

a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

4 L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

5. Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

6. Il concessionario deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

7. Il concessionario è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.

9. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art.16 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

2. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno € 2.500.000,00 (due milioni e mezzo di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, l'impresa concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere dalle compagnie assicurative tutti gli emolumenti con le modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 - Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale.

2. In particolare l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere a:

a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;

c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.

3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.

6. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 19 – Richiami e diffide in corso d'esecuzione

1. Il concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Divieto di subappalto e di cessione

Non sono ammessi né il subappalto né la cessione, anche solo parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

CAPO V - PENALITA'

Art. 21 – Penalità: fattispecie e importi

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 19, €. 250,00 per ogni richiamo o diffida;
- nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di €. 600,00;
- nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 2 e 13 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a €. 200,00.

Art. 22 – Penalità: modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.11.

2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;

d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;

e) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito all'art. 20 del presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;

f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;

g) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;

h) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;

i) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

j) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art. 24 – Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



Art. 25 – Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d'appalto di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente articolo 23, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi, a mezzo di procedura negoziata, la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitati tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 26 – Procedimento amministrativo

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 27 – Termine di ricezione e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 marzo 2017 all'Ufficio protocollo del Comune di Castelfidardo in P.zza della Repubblica n. 8, è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante.

La busta, sigillata, contenente la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, dovrà riportare al suo esterno: l'oggetto dell'affidamento, l'intestazione, l'indirizzo del mittente, e dovrà essere controfirmata su ogni lembo di chiusura in modo da garantire una chiusura ermetica tale da impedire ogni accesso e rendere evidente eventuali tentativi di apertura.

Non si procederà all'apertura delle buste non contenente tali dati.

Il RUP è il Cap. Franco GERBONI responsabile del VI Settore Polizia Locale – Protezione Civile.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richieste al Sig. Comandante, Cap. Franco GERBONI, all'indirizzo comandantepl@comune.castelfidardo.an.it tel. 071/7829311, ovvero al Ten. Dott. Paolo TONDINI polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it tel. 071/7829315

Art. 28 – Esclusione dell'arbitrato

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Ancona. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

Art 29 – Trattamento dei dati

Il Comune, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;



COMUNE DI CASTELFIDARDO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 30 – Controllo e mantenimento dei requisiti.

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 31 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.

Il RUP Comandante Polizia Locale Cap. Franco GERBONI.

Castelfidardo li 20/02/2017



Il Comandante Cap.
Gerboni Franco